



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 marzo 2009 (07.04)
(OR. en)**

7991/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0165 (COD)**

**CODEC 420
ENV 239**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 23-26 marzo 2009)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore, on. Johannes BLOKLAND (IND/DEM - NL) ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare una relazione contenente un emendamento di compromesso (emendamento 65). Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 25 marzo 2009, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 65). L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il ..., per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) (COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0505),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 133 e 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0297/2008),
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la lettera in data 17 dicembre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visti gli articoli 80 bis, 51 e 35 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A6-0045/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare ■ l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ■,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono³ ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) È accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono causano un grave danno allo strato di ozono. Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e sono stati osservati i primi segni che l'ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Si prevede, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. L'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono rappresenta quindi ancora una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. ***Allo stesso tempo, la maggior parte di queste sostanze presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuisce all'aumento della temperatura del pianeta.*** È pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni e per evitare il rischio che il ripristino dello strato di ozono *sia* ulteriormente ritardato.
- (3) ***Molte sostanze che riducono lo strato di ozono (sostanze ODS) sono gas a effetto serra ma non vengono controllate ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del suo protocollo di Kyoto in base all'ipotesi che il protocollo di Montreal avrebbe gradualmente eliminato le sostanze ODS. Nonostante i progressi compiuti grazie al protocollo, la progressiva eliminazione delle sostanze ODS deve ancora essere completata nell'Unione europea e nel mondo, tenendo presente nel contempo che allo stato attuale molte delle alternative alle sostanze ODS presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale. Occorre pertanto ridurre al minimo ed eliminare la produzione e***

¹ GU C 40 del 15.2.1999, pag. 34.

² Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009.

³ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. ■

l'impiego di sostanze ODS, ove siano disponibili alternative tecnicamente praticabili, con un basso potenziale di riscaldamento globale.

- (4) Date le sue competenze in materia ambientale e commerciale, la Comunità, con decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988¹, ha aderito alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono (|| "il protocollo").
- (5) Ulteriori misure per la protezione dello strato di ozono sono state adottate dalle parti del protocollo, ***le più recenti durante le riunioni tenutesi a Montreal nel settembre 2007 e a Doha nel novembre 2008.*** È necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo e in particolare per accelerare l'eliminazione degli idroclorofluorocarburi, ***tenendo debitamente conto del rischio di introdurre gradualmente alternative con un elevato potenziale di riscaldamento globale.***
- (6) In seguito alle preoccupazioni espresse nel rapporto del 2006 dal comitato di valutazione scientifica in merito al rapido aumento della produzione e del consumo di idroclorofluorocarburi nei paesi in via di sviluppo, nel 2007, in occasione della loro XIX riunione, le parti del protocollo hanno adottato la decisione XIX/6 relativa all'accelerazione dell'eliminazione degli idroclorofluorocarburi. In conformità a quanto stabilito dalla decisione, la data per la cessazione della produzione di tali sostanze sarà anticipata ***dall'attuale 2025 al 2020.***
- (7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, a partire dal 2010 non sarà più possibile utilizzare idroclorofluorocarburi vergini per le attività di manutenzione di attrezzature di raffreddamento o di condizionatori d'aria. Per ridurre al minimo il rischio che idroclorofluorocarburi vergini vengano illecitamente utilizzati come materiali riciclati o rigenerati, nelle operazioni di ***assistenza e di manutenzione dovrebbe*** essere utilizzato solo materiale rigenerato ***o riciclato*** e ***dovrebbe essere vietata*** la rivendita di idroclorofluorocarburi riciclati, che dovranno essere impiegati solo quando recuperati ***dall'apparecchiatura e soltanto dall'impresa che ha effettuato o commissionato il recupero. Per ragioni di coerenza, tale deroga dovrebbe applicarsi anche alle pompe di calore.***
- (8) Essendo ampiamente disponibili tecnologie e sostanze alternative atte a sostituire le sostanze che riducono l'ozono, è opportuno prevedere in alcuni casi misure di controllo più severe di quelle previste dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e di quelle previste dal protocollo.
- (9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, la produzione e l'immissione sul mercato di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi, bromoclorometano e bromuro di metile sono state gradualmente eliminate ***ed è quindi vietata l'immissione in commercio di tali sostanze e di prodotti ed apparecchiature che le contengono. È ora opportuno altresì generalizzare progressivamente il divieto di impiegare dette sostanze per l'assistenza e la manutenzione di tali apparecchiature.***

¹ GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8.

- (10) È opportuno che, anche successivamente all'eliminazione delle sostanze controllate, la Commissione possa, a determinate condizioni, accordare deroghe per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi. In particolare, la decisione X/14 delle parti del protocollo fissa i criteri per accordare deroghe per questi usi. È opportuno attribuire alla Commissione la competenza di stabilire le condizioni per gli usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi. Al fine di evitare un aumento dei quantitativi utilizzati per questi scopi, non deve essere consentito ai produttori e agli importatori di aumentare in misura significativa le quantità immesse sul mercato. È opportuno includere nel presente regolamento le condizioni specifiche per l'immissione sul mercato di sostanze destinate a tali usi, decise dalle parti, al fine di assicurarne l'osservanza.
- (11) La disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile *ha dato* luogo ad una più sostanziale riduzione nella sua produzione e consumo rispetto a quanto previsto nel protocollo, *come pure alla decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari¹, e alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi²*. La deroga per usi critici del bromuro di metile *dovrebbe* cessare completamente, ferma restando, *temporaneamente*, la possibilità di concedere deroghe in situazioni di emergenza in caso di diffusione imprevista di parassiti o malattie e qualora ciò sia consentito ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio || *e della direttiva 98/8/CE*. In questi casi occorre prevedere misure per ridurre *al minimo* le emissioni, quali l'uso di film plastici virtualmente impermeabili per la fumigazione del terreno.
- (12) *Alla luce del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000³, che metteva al bando l'impiego del bromuro di metile come biocida a decorrere dal 1° settembre 2006, e della decisione 2008/753/CE della Commissione, che vietava l'uso del bromuro di metile come prodotto fitosanitario a decorrere dal 18 marzo 2010*, l'utilizzo di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere *vietato entro il 18 marzo 2010*.
- (13) Il protocollo stabilisce, all'articolo 2 F, paragrafo 7, che ciascuna delle parti si impegna ad assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi sia limitato considerabilmente alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale. Data la disponibilità di tecnologie alternative e sostitutive, l'immissione sul mercato e l'uso di idroclorofluorocarburi così come di prodotti e apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento si basa su tali sostanze possono essere ulteriormente limitati. La decisione VI/13 delle parti del protocollo prevede che, nel valutare le alternative agli idroclorofluorocarburi, occorra tener conto di fattori quali il potenziale di riduzione dell'ozono, l'efficienza energetica, la potenziale infiammabilità, il potenziale di tossicità e di riscaldamento globale, nonché l'impatto potenziale sull'uso efficace e sull'eliminazione graduale di clorofluorocarburi e halon. *In tale* decisione, le parti hanno concluso che i controlli di idroclorofluorocarburi in base al protocollo dovrebbero essere considerevolmente

¹ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. ||

² GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. ||

³ *GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.*

rafforzati per proteggere lo strato di ozono e per riflettere la disponibilità delle sostanze alternative.

- (14) È opportuno che le misure relative a prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate siano estese ai prodotti e alle apparecchiature il cui funzionamento si basa su tali sostanze, onde evitare l'elusione delle restrizioni previste dal *presente* regolamento. Estendendo le misure anche a prodotti e attrezzature la cui struttura, io cui uso o il cui corretto funzionamento richiedono la presenza di sostanze controllate, si elimina la possibilità di immettere sul mercato, importare o esportare prodotti o attrezzature che non contengono sostanze controllate in quel dato momento ma che necessiteranno di ricarica in un momento successivo. È opportuno inoltre eliminare le deroghe concesse a prodotti ed attrezzature fabbricati prima dell'entrata in vigore delle misure di controllo, poiché non sono più rilevanti e pongono rischi di illeciti nell'immissione sul mercato e negli scambi commerciali.
- (15) Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, non *dovrebbero* essere importati da Stati che non aderiscono al protocollo. È inoltre opportuno vietare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, dopo l'entrata in vigore del divieto di uso di tali prodotti e apparecchiature ***o di sostanze controllate per la loro manutenzione e assistenza*** nella Comunità, per evitare la costituzione di "depositi" di tali sostanze in paesi privi di adeguati impianti di distruzione.
- (16) Il sistema di licenze per le sostanze controllate comprende le autorizzazioni all'esportazione di tali sostanze, così da migliorare la sorveglianza e il controllo degli scambi di sostanze che riducono lo strato di ozono e permettere alle parti lo scambio di informazioni. Il sistema di licenze dovrebbe essere esteso ai prodotti e alle apparecchiature che contengono sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze.
- (17) Al fine di migliorare la sorveglianza e il controllo del commercio, il rilascio di licenze non dovrebbe essere *limitato* all'ingresso di merci nel territorio doganale per l'immissione in libera pratica nella Comunità, bensì dovrebbe riguardare anche l'ingresso secondo altre procedure doganali o per destinazioni e usi doganali. È opportuno consentire ***il transito attraverso la Comunità, la custodia temporanea, il deposito doganale e il regime di zona franca*** senza licenza per evitare inutili oneri per gli operatori e le autorità doganali. ***Le spedizioni verso o dal territorio di uno Stato membro che non fa parte del territorio doganale della Comunità o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ma che è coperto invece dalla ratifica del protocollo da parte dello Stato membro in questione, non dovrebbero creare inutili oneri per gli Stati membri in relazione al rilascio delle licenze e alle comunicazioni, purché siano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento e dal protocollo.***
- (18) Prima di rilasciare licenze di importazione ed esportazione, la Commissione *dovrebbe* poter verificare presso le autorità competenti del paese terzo interessato se l'operazione prevista rispetta i requisiti applicabili in quel dato paese, onde evitare scambi illeciti e indesiderati.
- (19) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose¹ e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla

¹ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. ||

classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi¹ e il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, impongono l'etichettatura delle sostanze classificate come sostanze che riducono lo strato di ozono. Poiché le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per essere utilizzate come materia prima, **agente di processo, usi di laboratorio e a fini di analisi** possono essere immesse in libera pratica nella Comunità, è opportuno distinguerle dalle sostanze prodotte per usi diversi, per evitare che le materie prime siano destinate ad altri usi disciplinati dal **presente** regolamento. Inoltre, per informare gli utenti finali ed agevolare l'applicazione del **presente** regolamento, anche i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, devono essere etichettati al momento delle operazioni di assistenza e manutenzione.

- (20) Per ridurre il rilascio di sostanze controllate in atmosfera, è opportuno adottare disposizioni per recuperare le sostanze controllate usate ed evitare fughe di sostanze controllate.
- (21) Il protocollo prevede la comunicazione di dati sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze controllate devono pertanto trasmettere comunicazioni annuali. Per consentire alla Commissione di razionalizzare le procedure di comunicazione al fine di rispettare il protocollo ed evitare duplicazioni, è opportuno che anche gli impianti di distruzione inviino relazioni direttamente alla Commissione. Per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione ai sensi del protocollo e per migliorarne l'esecuzione pratica, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di modificare gli obblighi in materia di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. **Alla luce del previsto sviluppo di strumenti per la comunicazione via Internet, la Commissione elaborerà eventualmente dei progetti di misure intesi ad adeguare gli obblighi in materia di comunicazione non appena gli appositi strumenti saranno operativi.**
- (22) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati², mentre la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dalla Commissione agli Stati membri, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.
- (23) È opportuno che gli Stati membri conducano le ispezioni secondo un approccio basato sui rischi, per assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento, ossia concentrandosi sulle attività che presentano maggiori rischi di commercio illecito o di emissione di sostanze controllate. **La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, dovrebbe fungere da orientamento per lo svolgimento delle ispezioni da parte degli Stati membri.**

¹ GU L 200 del 30.07.1999, pag. 1. ||

² GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ||

- (24) *Alla luce delle continue innovazioni che caratterizzano i settori contemplati dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminarlo periodicamente e presentare, se del caso, proposte, in particolare sulle previste eccezioni e deroghe allorché diventano disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili all'uso di sostanze controllate, ai fini di una maggiore difesa dello strato di ozono e di una simultanea riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.* Per garantire il rispetto del protocollo la Commissione dovrebbe avere il potere di allineare gli allegati del presente regolamento con le decisioni delle parti, in particolare quelle relative ai metodi di distruzione approvati, alle condizioni per l'immissione sul mercato delle sostanze controllate per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi e quelle relative ai processi nei quali le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione.
- (25) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (26) In particolare, *la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire il formato e il contenuto delle etichette da apporre sulle sostanze controllate utilizzate come materie prime, agenti di processo, usi di laboratorio e a fini di analisi, || modificare l'allegato III sui processi nei quali le sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione, || adottare misure volte a ridurre l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile a fini di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto, || modificare l'allegato VI sugli usi critici degli halon, || adottare ulteriori misure di sorveglianza e controllo sul commercio, || stabilire i requisiti per i prodotti realizzati con sostanze controllate nei paesi non firmatari del protocollo, || modificare l'allegato VII sulle tecnologie di distruzione, || stilare un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali imporre l'obbligo di recupero e successiva distruzione di sostanze controllate, || adottare requisiti professionali minimi per il personale, || fissare requisiti per prevenire emissioni e fuoriuscite di sostanze controllate, || includere nuove sostanze nell'allegato II e || modificare gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.*
- (27) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti² e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi³ e la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga determinate direttive prevedono misure relative allo smaltimento e al recupero ecocompatibili, nonché controlli sui rifiuti pericolosi. Al riguardo occorre prestare particolare attenzione alle sostanze ODS nei rifiuti provenienti dai settori dell'edilizia e delle demolizioni e in quelli di apparecchiature contemplate dalla direttiva 2002/96/CEE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In conformità al protocollo, possono essere utilizzate per la distruzione di sostanze controllate solo tecnologie approvate dalle parti. È pertanto opportuno includere nel regolamento le pertinenti decisioni delle parti onde garantire che siano impiegate soltanto queste tecnologie, purché il loro impiego sia compatibile con la pertinente normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||

² GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

³ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. ||

- (28) *La Commissione dovrebbe avere il potere di stilare un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero, e la distruzione senza previo recupero, delle sostanze controllate sono ritenuti praticabili dal punto di vista tecnico ed economico e, pertanto, obbligatori.*
- (29) *È opportuno istituire un meccanismo flessibile per l'introduzione di obblighi in materia di comunicazione per le sostanze identificate ■ come dannose per l'ozono ■, al fine di poter valutare l'entità del loro impatto sull'ambiente e garantire che le nuove sostanze che presentano un significativo potenziale di riduzione dell'ozono siano sottoposte a misure di controllo. In questo contesto, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ruolo delle sostanze di durata brevissima, segnatamente la valutazione in materia di ozono effettuata dall'UNEP/WMO nel 2006, secondo cui il potenziale di riduzione dello strato di ozono rappresentato da tali sostanze è maggiore rispetto a quanto precedentemente stabilito,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di sostanze che riducono lo strato di ozono. Esso stabilisce inoltre norme relative alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su tali sostanze.

Articolo 2

Ambito di applicazione

■ Il presente regolamento si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti e alle apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su tali sostanze.

■

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) *«protocollo», il Protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata,*
- 2) *«parte», ogni parte del protocollo,*

- 3) «Stato non parte del protocollo», per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato **o un'organizzazione regionale d'integrazione economica** che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo ■ applicabili a tale sostanza,
- 4) «sostanze controllate», le sostanze elencate nell'allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate,
- 5) **«clorofluorocarburi (CFC)», le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,**
- 6) «halon», le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,
- 7) **«tetracloruro di carbonio», la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell'allegato I,**
- 8) «bromuro di metile», la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell'allegato I,
- 9) «idroclofluorocarburi (HCFC)», le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,
- 10) «sostanze nuove», le sostanze elencate nell'allegato II, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate,
- 11) «materia prima», ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili,
- 12) **«agenti di processo»**, le sostanze controllate usate come agenti chimici di **processo** nei **trattamenti** elencate nell'allegato III,
- 13) «produttore», la persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove all'interno della Comunità,
- 14) «produzione», il quantitativo prodotto di sostanze controllate **o di sostanze nuove**, compresi i sottoprodotti ottenuti **volontariamente o involontariamente, a meno che tali sottoprodotti non siano distrutti durante il processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata che ne garantisca la conformità con il presente regolamento e con la legislazione in materia di rifiuti.** Non sono considerati come «produzione» i quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati, **né i quantitativi trascurabili incorporati inevitabilmente in tracce nei prodotti o emessi durante la fabbricazione,**
- 15) «potenziale di riduzione dell'ozono», il valore specificato negli allegati I e II, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata o sostanza nuova sullo strato d'ozono,
- 16) «livello calcolato», una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell'ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti,
- 17) «razionalizzazione industriale», il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti,

- 18) «importazione», l'ingresso di *sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento* nel territorio doganale della Comunità *nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo e del presente regolamento da parte di uno Stato membro*,
- 19) «esportazione», l'uscita ■ dal territorio doganale della Comunità, *nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo e del presente regolamento da parte di uno Stato membro, di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento che hanno lo status di merci comunitarie o la riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento, se hanno lo status di merci non comunitarie*,
- 20) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi ■, contro pagamento o gratuitamente, e comprende l'immissione in libera pratica come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008, *di sostanze controllate o di sostanze nuove o prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, all'interno della Comunità. Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature che fanno parte di immobili o mezzi di trasporto, questo vale solo per la fornitura o la messa a disposizione all'interno della Comunità per la prima volta*;
- 21) «uso», l'impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, *assistenza* o manutenzione, in particolare nella ricarica, di prodotti o apparecchiature o in altri processi,
- 22) *«pompa di calore», dispositivo o impianto che estrae calore a bassa temperatura dall'aria, dall'acqua o dal suolo e fornisce calore*,
- 23) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da *prodotti e apparecchiature o contenitori*, effettuati nel corso delle operazioni di assistenza o prima dello smaltimento,
- 24) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base ■,
- 25) «rigenerazione», il ritrattamento ■ delle sostanze controllate recuperate ■ allo scopo di *ottenere il rendimento equivalente a quello di materiali vergini, tenendo conto del suo uso previsto*,
- 26) «impresa», la persona fisica o giuridica:
- a) che produce, *recupera*, ricicla, rigenera ■, utilizza o distrugge sostanze controllate o sostanze nuove,
 - b) che importa tali sostanze, ■
 - c) che le esporta,
 - d) *che le immette sul mercato, o*
 - e) *che utilizza apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate*,
- 27) «applicazioni di quarantena», trattamenti volti a prevenire l'introduzione, l'insediamento o la diffusione di parassiti *soggetti a quarantena (tra cui malattie)* o ad assicurare il controllo *ufficiale, intendendo per:*

- *controllo ufficiale, quello eseguito o autorizzato da un'autorità nazionale preposta alla sanità o alla tutela dell'ambiente, della flora o della fauna;*
 - *parassiti soggetti a quarantena, parassiti che potrebbero avere gravi effetti sulle aree minacciate e ivi non ancora presenti, oppure presenti ma non ampiamente diffusi e oggetto di controllo ufficiale;*
- 28) «trattamenti anteriori al trasporto», *applicazioni non di quarantena effettuate* entro i 21 giorni precedenti l'esportazione per rispondere alle prescrizioni *ufficiali* del paese importatore o *alle prescrizioni ufficiali del paese* esportatore *in vigore prima del 7 dicembre 1995. Per prescrizioni ufficiali si intendono quelle effettuate o autorizzate da un'autorità nazionale in materia di flora, fauna, ambiente, sanità o prodotti immagazzinati,*
- 29) «prodotti e apparecchiature il cui funzionamento si basa su sostanze controllate», *prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate,*
- 30) «sostanze vergini», *le sostanze che non sono state usate precedentemente,*
- 31) «prodotti e apparecchiature», *tutti i prodotti e le apparecchiature tranne i container utilizzati per il trasporto o il magazzinaggio di sostanze controllate.*

CAPITOLO II

DIVIETI

Articolo 4

Produzione di sostanze controllate

■ È vietata la produzione di sostanze controllate ■ .

■

Articolo 5

Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate

1. Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze controllate ■ .
2. *Le sostanze controllate non possono essere immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili, tranne se impiegate per usi in laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1.*
3. *Il presente articolo non si applica alle sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature.*

Articolo 6

Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su sostanze controllate

1. L'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento si basa su sostanze controllate, è vietata, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è autorizzato ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 13 ***o è stato autorizzato in base all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.***
2. ***Ad eccezione degli usi di cui all'articolo 13, sono vietati ed eliminati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.***

CAPITOLO III

Deroghe

Articolo 7

Produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime.
2. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come materie prime possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. ***A decorrere dal 1° luglio 2010*** i contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza in questione può essere utilizzata solo come materia prima. ***Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione in oggetto figura nell'etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell'etichetta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.***

■ La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche *completandolo*, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 8

Produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di processo

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come agenti di **processo**.
2. Le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di **processo** solo negli impianti esistenti al 1° settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili.
3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come agenti di **processo** possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. *A decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che tali sostanze possono essere utilizzate solo come agenti di processo. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione in oggetto figura nell'etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell'etichetta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.*

La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

4. *Se del caso*, la Commissione **stabilisce**, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di **processo** e **fissa** per ciascuna di esse ■ quantità massime utilizzabili **per il trucco o per il consumo come agenti di processo** e livelli massimi di emissioni.

Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di processo all'interno della Comunità non può superare le 1 083 tonnellate metriche all'anno.

Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito ad usi come agenti di processo all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno.

5. Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici *o di decisioni adottate dalle parti*, la Commissione può, *se del caso*:
 - a) modificare l'allegato III di cui all'**articolo 3, punto 12**.
 - b) **modificare il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di processo o emesse in seguito all'uso come agenti di processo di cui al paragrafo 4.**

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 9

Immissione sul mercato di sostanze controllate *e di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze a fini di distruzione o di rigenerazione*

In deroga *agli articoli 5 e 6*, le sostanze controllate *e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze* possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione all'interno della Comunità in conformità ai requisiti per la distruzione *di cui* all'articolo 22, paragrafo 1. *Le sostanze controllate possono altresì essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione all'interno della Comunità.*

Articolo 10

Usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. In deroga all'articolo 4 || e all'articolo 5, le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali in laboratorio e a fini analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza in conformità al presente articolo.
2. *Se del caso* la Commissione, *secondo la* procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, determina gli usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi per i quali possono essere consentite nella Comunità la produzione e l'importazione delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi, le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi.
3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. *A decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che le sostanze in questione possono essere utilizzate solo per gli usi in laboratorio e a fini di analisi. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione in oggetto figura nell'etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell'etichetta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.* Tali sostanze sono immesse sul mercato e distribuite nel rispetto delle disposizioni di cui

all'allegato V. La Commissione può modificare tale allegato.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

4. ***Qualsiasi impresa che*** utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi deve registrarsi presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze. In caso di cambiamenti, le informazioni devono essere aggiornate.
5. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, i produttori e gli importatori che riforniscono ***l'impresa*** di cui al paragrafo 4, o che utilizzano le sostanze controllate per proprio conto, dichiarano alla Commissione la domanda prevista per il periodo indicato nell'avviso, specificando la natura e le quantità delle sostanze controllate necessarie.
6. La Commissione rilascia licenze ai produttori e agli importatori delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi prodotte o importate per usi essenziali in laboratorio o a fini di analisi e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a immettere sul mercato o ad usare per proprio conto, nonché i relativi quantitativi. La quantità ■ autorizzata annualmente in licenza ***per i singoli produttori e importatori*** non può superare il 130% della media ***annuale*** del livello calcolato delle sostanze controllate ***per la quale è stata concessa una licenza al rispettivo produttore o importatore*** per usi essenziali in laboratorio o a fini di analisi negli anni ***2007-2009***.

La quantità totale autorizzata annualmente in licenza, tra cui la licenza per gli idroclorofluorocarburi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, non può superare le 110 tonnellate di sostanze ODP. Le quantità restanti possono essere assegnate a produttori e importatori che non abbiano immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto le sostanze controllate, per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi negli anni 2007-2009.

La Commissione stabilisce un meccanismo per l'attribuzione di quote a produttori e importatori. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

7. Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione, a produrre le sostanze controllate di cui al paragrafo 1 per soddisfare le richieste presentate dagli utilizzatori muniti di licenza ai sensi del paragrafo 6.

L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla

Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

8. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nel paragrafo 6 al fine di soddisfare le richieste presentate da parti del protocollo in relazione ad eventuali usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi.

L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

Articolo 11

Produzione, immissione sul mercato **e uso** di idroclorofluorocarburi e **immissione sul mercato** di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi o il cui funzionamento si basa su tali sostanze

1. ***In deroga all'articolo 4, la produzione di idroclorofluorocarburi è ammessa purché ciascun produttore garantisca che:***
 - a) ***il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2013, non superi il 35% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;***
 - b) ***il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2016, non superi il 14% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;***
 - c) ***il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2019, non superi il 7% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;***
 - d) ***la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2019.***
2. In deroga ***al paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1***, gli idroclorofluorocarburi possono essere prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in laboratorio e a fini di analisi.
L'articolo 10, paragrafi da 3 a 7, si applica mutatis mutandis..
3. In deroga all'articolo 5, fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione e assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria ***e di pompe di calore*** esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata

rigenerata *nonché informazioni sul numero di partita e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione.*

4. Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione e l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria *e di pompe di calore* esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature *soltanto dall'impresa che ha effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione e dell'assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione e dell'assistenza.*
5. *In deroga all'articolo 5, fino al 31 dicembre 2019 gli idroclorofluorocarburi possono essere immessi sul mercato per essere riconfezionati ed esportati al di fuori della Comunità. Qualsiasi impresa che effettui il riconfezionamento e la successiva esportazione degli idroclorofluorocarburi deve registrarsi presso la Commissione, indicando le sostanze controllate, il consumo annuale stimato e i fornitori delle stesse. In caso di cambiamenti, le informazioni devono essere aggiornate.*
6. Quando gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione e assistenza, sull'apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d'aria *e sulla pompa di calore* interessati deve essere apposta un'etichetta nella quale sia indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta e *gli elementi dell'etichetta di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1972/2008 per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di ozono.*
7. *Le imprese che utilizzano le apparecchiature di cui al paragrafo 3 contenenti una carica di fluido pari o superiore a 3 kg tengono un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato l'assistenza e la manutenzione.*
Le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per assistenza e manutenzione tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati.
8. In deroga agli articoli 5 e 6, la Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e *secondo la* procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi e di prodotti ed attrezzature che contengono idroclorofluorocarburi o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, praticabili sotto il profilo tecnico ed economico.
La deroga di cui al primo comma non può essere concessa per un periodo che vada oltre il 31

dicembre 2019.

Articolo 12

Applicazioni di quarantena, trattamenti anteriori al trasporto e usi di emergenza del bromuro di metile

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, **fino al 18 marzo 2010**, il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e **per** trattamenti anteriori al trasporto di merci destinate all'esportazione **purché l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE, così come recepite dagli Stati membri interessati.**

Il bromuro di metile può essere utilizzato unicamente in siti approvati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e, **se fattibile sul piano economico e tecnico**, a condizione che **sia recuperato almeno l'80%** del bromuro di metile rilasciato dalla spedizione

■ .

2. Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che **le imprese** immettono sul mercato o utilizzano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio 2010 al **18 marzo 2010** non può superare le **45 tonnellate** di ODP.

Ciascuna impresa garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto non superi il **21%** della media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni **dal 2005 al 2008.**

■

3. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile. L'autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate metriche e prevede misure specifiche da adottare al fine di ridurre le emissioni durante l'uso, **purché l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.**

Articolo 13

Usi critici degli halon, eliminazione delle apparecchiature contenenti halon

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell'allegato VI. **Possano immettere in commercio gli halon soltanto**

le imprese autorizzate dalle autorità competenti per il magazzinaggio degli halon per gli usi critici.

2. La Commissione *riesamina* l'allegato VI ed *eventualmente* adotta modifiche e un calendario per *l'eliminazione graduale degli usi critici, stabilendo date limite per i nuovi trattamenti e date limite per i trattamenti esistenti*, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche *completandolo*, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
3. La Commissione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e *secondo la* procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare deroghe rispetto alle date definitive, purché tali date siano state specificate nell'allegato VI come previsto dal paragrafo 2, per i casi specifici nei quali è dimostrato che non sono disponibili alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico.
4. *I sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon impiegati per gli usi di cui al paragrafo 1 sono eliminati entro le date limite indicate nell'allegato VI.*

Articolo 14

Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale

1. I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori del rispettivo gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione.
2. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui *agli articoli 10 e 11, paragrafo 1* per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato *negli articoli 10 e 11, paragrafo 1* per i periodi considerati. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

3. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui *agli articoli 10 e 11, paragrafo 1* per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato *negli articoli 10 e 11, paragrafo 1* per i periodi considerati. È necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.
4. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, nonché con il governo del paese terzo interessato, parte del protocollo, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui *agli articoli 10 e 11, paragrafo 1* con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di un paese terzo parte del protocollo in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente *agli articoli 10 e 11, paragrafo 1* per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore del paese terzo parte del protocollo, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.

CAPITOLO IV COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 15

Importazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate
o il cui funzionamento si basa su tali sostanze ■

1. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate ■ e di prodotti e apparecchiature, tranne gli effetti personali, contenenti dette sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle importazioni di:
 - a) sostanze controllate destinate ad usi ■ in laboratorio e a fini di analisi, di cui *all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1*,
 - b) sostanze controllate destinate all'uso come materie prime o agenti di *processo*,
 - c) sostanze controllate destinate alla distruzione *mediante le tecnologie di cui all'articolo 22, paragrafo 2*,

- d) *fino al 31 dicembre 2019, idroclorofluorocarburi destinati ad essere riconfezionati e successivamente riesportati, entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo, verso una parte in cui il consumo o l'importazione degli idrofluorocarburi in questione non sono vietati.*
- e) bromuro di metile destinato agli usi di emergenza di cui all'articolo 12, *paragrafo 3*, o, fino al 31 dicembre 2014, *al riconfezionamento e alla successiva riesportazione* per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto *purché la riesportazione abbia luogo durante l'anno d'importazione*,
- f) *halon recuperati, riciclati o rigenerati, a condizione che siano importati soltanto per gli usi critici di cui all'articolo 13, paragrafo 10, da parte di imprese autorizzate dalle autorità competenti per il magazzinaggio degli halon per gli usi critici*,
- g) *prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze destinati alla distruzione mediante, se del caso, le tecnologie di cui all'articolo 22, paragrafo 2*,
- h) prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, destinati ad usi ■ in laboratorio e a fini di analisi, di cui all'articolo 10 *e all'articolo 11, paragrafo 1*,
- i) prodotti e apparecchiature contenenti halon, o il cui funzionamento si basa su halon, destinati agli usi critici di cui all'articolo 13, *paragrafo 1*,
- j) prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi la cui immissione sul mercato è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 11, *paragrafo 5*.
3. Le importazioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle importazioni per *transito attraverso la Comunità e delle importazioni sottoposte al regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del* regolamento (CE) n. 450/2008, sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione, a condizione che *rimangano nel territorio doganale della Comunità non più di 45 giorni e che non siano successivamente presentate per l'immissione in libera pratica nella Comunità*. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 16 e 20.

Articolo 16

Immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate *importate*

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate ■ è soggetta a restrizioni quantitative. La Commissione fissa tali restrizioni e assegna le quote alle imprese per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
- Le quote di cui al primo comma sono assegnate solo per le seguenti sostanze:

- a) sostanze controllate impiegate per gli usi **■** in laboratorio e a fini di analisi *o per gli usi critici* di cui all'articolo 10, *all'articolo 11, paragrafo 1 e all'articolo 13;*
 - b) sostanze controllate usate come materia prima o come agente di *processo*.
2. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, gli importatori delle sostanze di cui alle *lettere a) e b)* dichiarano alla Commissione la domanda prevista, specificando la natura e le quantità di sostanze controllate necessarie. Sulla base di tali dichiarazioni la Commissione fissa delle restrizioni quantitative per le importazioni delle sostanze di cui alle *lettere a) e b)*.

Articolo 17

Esportazione di sostanze controllate o prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze

1. Sono vietate le importazioni **■** di sostanze controllate **■** *o di* prodotti e apparecchiature, tranne gli effetti personali, contenenti dette sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di:
 - a) sostanze controllate per soddisfare *gli* usi essenziali *in laboratorio e a fini di analisi* di cui all'*articolo 10*;
 - b) sostanze controllate per l'uso come materia prima;
 - c) sostanze controllate per l'uso come agenti di *processo*;
 - d) prodotti o apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, prodotti in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, o importate ai sensi dell'*articolo 15, paragrafo 2, lettere h) ed i)*;
 - e) *halon recuperato, riciclato o rigenerato, immagazzinato per usi critici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dalle autorità competenti* e prodotti e apparecchiature contenenti halon, o il cui funzionamento si basa su halon, destinati ad usi critici **■** ;
 - f) idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati per usi diversi dalla distruzione,
 - g) *fino al 31 dicembre 2014, bromuro di metile riesportato per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto;*
 - h) *inalatori per la somministrazione di dosi controllate, fabbricati con clorofluorocarburi il cui uso sia stato autorizzato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.*

3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora venga dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore. ***L'esportazione richiede la previa notifica della Commissione al paese importatore***
4. Le esportazioni di cui ***ai paragrafi 2 e 3*** sono soggette al rilascio di licenza **■**, fatta eccezione per le ***riesportazioni*** successive a transito ***attraverso la Comunità***, custodia temporanea, ***deposito doganale o regime di zona franca*** di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, ***a condizione che la riesportazione avvenga entro 45 giorni dall'importazione***. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione alle imprese previa verifica dell'osservanza dell'articolo 20.

■

Articolo 18

Rilascio di licenze per importazioni ed esportazioni

1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per il rilascio di licenze ***e decide in merito alle domande di licenza entro 30 giorni dal loro ricevimento***.
2. Le domande di licenza di cui agli articoli 15 e 17 sono trasmesse tramite il sistema di cui al paragrafo 1. Prima di inviare una domanda di licenza le imprese sono tenute a registrarsi nel sistema stesso.
3. La domanda di licenza contiene:
 - a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
 - b) il paese di importazione ed esportazione;
 - c) nel caso di importazioni ed esportazioni di sostanze controllate, la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi:
 - i) la designazione commerciale,
 - ii) la descrizione e il codice della ***nomenclatura combinata***, come indicato nell'allegato IV,
 - iii) ***l'indicazione*** se la sostanza è vergine, recuperata, ***riciclata*** o rigenerata,
 - iv) la quantità della sostanza espressa in chilogrammi;
 - v) ***nel caso degli halon, una dichiarazione secondo cui devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all'articolo 13, paragrafo 1, specificato nella suddetta dichiarazione;***
 - d) in caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature contenenti ***sostanze controllate*** o il cui funzionamento si basa su ***di esse***:

- i) tipo e natura dei prodotti e delle apparecchiature,
 - ii) **nel caso di articoli numerabili**, il numero di unità, **la descrizione** e la quantità **per unità**, di sostanza controllata, in chilogrammi (sistema metrico),
 - iii) nel caso di beni non numerabili, la **quantità totale del prodotto, la descrizione e la quantità** netta totale, in chilogrammi (sistema metrico) **di ciascuna sostanza controllata**,
-
- iv) il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature,
 - v) **l'indicazione** se la sostanza controllata è vergine, **riciclata, recuperata o rigenerata**,
 - vi) nel caso di **importazione o esportazione di** prodotti ed apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento si basa su halon, una dichiarazione secondo cui **tali** prodotti e **||** apparecchiature devono essere **importati o** esportati per **soddisfare** un uso critico ■ di cui all'**articolo 13, paragrafo 1, specificato nella suddetta dichiarazione**,
 - vii) nel caso di prodotti ed apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, il riferimento all'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 3;
 - viii) **il codice della nomenclatura combinata del prodotto o apparecchiatura da importare**,
- e) la finalità dell'importazione proposta compresi destinazioni e usi doganali previsti, specificando se necessario la procedura doganale prevista;
 - f) l'indicazione del luogo e della data **prevista** dell'importazione o dell'esportazione ■ ,
 - g) **l'ufficio doganale in cui le merci saranno dichiarate**,
 - h) **nel caso di importazione di sostanze controllate o prodotti e apparecchiature destinati ad essere distrutti, il nome e l'indirizzo dell'impianto di distruzione**,
 - i) eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'autorità competente.
4. Ogni importatore o esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità della licenza, relativamente ai dati notificati ai sensi del **paragrafo 3**.
 5. La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura o la composizione delle sostanze da importare o esportare e può richiedere una copia della licenza rilasciata dal paese di **origine** dell'importazione o di **destinazione** dell'esportazione.
 6. La Commissione può condividere i dati inviati secondo necessità, in casi specifici, con le autorità competenti delle parti interessate e può **respingere la domanda di licenza in caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, nonché per** le seguenti **ragioni**:
 - a) **in caso** di licenza di importazione, qualora venga stabilito, sulla base di informazioni fornite dalle autorità competenti del paese interessato, che l'esportatore non è un'impresa autorizzata a commerciare la rispettiva sostanza in quel dato paese,

- b) *in caso* di licenza di esportazione, qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l'importazione della sostanza controllata costituirebbe un caso di commercio illecito o avrebbe effetti negativi sull'attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore per rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo, o causerebbe un eccesso di limitazioni quantitative, previste dal protocollo, per quel dato paese.
7. La Commissione *mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato una copia di ogni licenza.*
8. *Non appena possibile la Commissione informa il richiedente e lo Stato membro interessato in merito a eventuali domande di licenza respinte in virtù del precedente paragrafo 6, precisandone la ragione.*
9. La Commissione può modificare l'elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell'allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 19

Misure di sorveglianza **■** *del commercio illecito*

La Commissione può adottare misure ulteriori per la sorveglianza **■** di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, *sottoposti a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ovvero in transito e successivamente* riesportati dal territorio doganale della Comunità, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto *dei vantaggi ambientali e* dell'impatto socioeconomico di tali misure. *Queste ultime*, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 20

Scambi con Stati non parti del protocollo e con territori non coperti dal protocollo

1. Sono vietate l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze da e verso Stati non parti del protocollo.
2. Il Consiglio può adottare le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature fabbricati impiegando sostanze controllate, ma non contenenti sostanze identificabili come sostanze controllate, importati da Stati non parti del protocollo. Nell'identificazione di detti prodotti e apparecchiature sono rispettate le avvertenze tecniche

fornite periodicamente alle parti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. In deroga al paragrafo 1, gli scambi di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature contenenti una o più di queste sostanze, il cui funzionamento si basa su queste sostanze o fabbricate con una o più di esse, con Stati non parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.
4. Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del secondo comma, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si applicano a Stati non parti del protocollo.

Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio.

La Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 21

Elenco di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze

Entro il 1° gennaio 2010, la Commissione rende disponibile a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti e apparecchiature che possono contenere sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, e i codici della nomenclatura combinata.

CAPITOLO V

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Articolo 22

Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate

1. Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed

estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione e assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte ■ oppure per essere riciclate o rigenerate.

2. ***Le sostanze controllate e i prodotti contenenti tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate di cui all'allegato VII, oppure, nel caso di sostanze controllate che non figurano in tale allegato, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale sui rifiuti e che siano rispettati ulteriori requisiti previsti da tale normativa.***

3. La Commissione può modificare l'allegato VII per tenere in considerazione gli sviluppi della tecnologia.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

4. Le sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nel paragrafo 1 sono recuperate, se praticabile dal punto di vista tecnico ed economico, per la distruzione, ***il riciclaggio o la rigenerazione*** oppure ***sono*** distrutte senza previo recupero, utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 1.

La Commissione elabora un allegato al presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da utilizzare. ***Ogni proposta per l'elaborazione di tale allegato è accompagnata e suffragata da una valutazione economica completa dei costi e dei benefici, che tenga conto della situazione specifica degli Stati membri***

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

5. Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale coinvolto.

La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri e può, alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, proporre, se

del caso, misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 23

Fughe ed emissioni di sostanze controllate

1. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe *ed emissioni* di sostanze controllate. ■
2. *Le imprese che utilizzano apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore o sistemi di protezione antincendio con i relativi circuiti, contenenti sostanze controllate provvedono a che le apparecchiature o gli impianti fissi:*
 - a) *con una carica di fluido pari o superiore a 3 Kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di sostanze controllate;*
 - b) *con una carica di fluido pari o superiore a 30 Kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;*
 - c) *con una carica di fluido pari o superiore a 300 Kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe.*

Esse provvedono inoltre a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

Le apparecchiature o gli impianti sono controllati per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.
3. *Le imprese di cui al paragrafo 2 tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di assistenza, di manutenzione e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o degli impianti summenzionati. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito l'assistenza o la manutenzione nonché le date e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.*
4. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale *che svolge le attività di cui al paragrafo 1*. Alla luce di una valutazione di queste misure adottate dagli Stati membri e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione

■ può adottare misure concernenti l'armonizzazione di detti requisiti professionali minimi
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

-
5. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate usate come materia prima o agente di *processo*.
 6. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.
 7. La Commissione può stabilire *un elenco delle* tecnologie o *delle* pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

CAPITOLO VI SOSTANZE NUOVE

Articolo 24

Sostanze nuove

1. È vietata la produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'esportazione delle nuove sostanze di cui alla parte A dell'allegato II. Tale divieto non si applica alle nuove sostanze se utilizzate come materia prima per usi di laboratorio e di analisi, alle importazioni *per transito attraverso la Comunità o alle importazioni sottoposte a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008, senza assegnazione di altri usi o destinazioni doganali in base a tale regolamento, nonché alle esportazioni successive ad importazioni già oggetto di deroga.*
2. La Commissione *include se del caso* nella parte A dell'allegato II ■ sostanze *comprese nella parte B dell'Allegato II che risultano esportate, importate, prodotte o immesse sul mercato in notevoli quantità e* che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono, e *stabilisce* eventuali deroghe al paragrafo 1.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. Alla luce di pertinenti informazioni scientifiche la Commissione *include eventualmente* nella parte A dell'allegato II, sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che *il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo o altra autorità riconosciuta di pari rango* considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

CAPITOLO VII

COMITATO, COMUNICAZIONE DEI DATI, ISPEZIONE E SANZIONI

Articolo 25

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1. Ogni anno, entro il 30 giugno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, le seguenti informazioni relative all'anno civile precedente:
 - a) le quantità di bromuro di metile autorizzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, per diversi trattamenti per applicazioni di quarantena e anteriori al trasporto usate nel suo territorio, gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di sostanze alternative;
 - b) le quantità di halon *installate*, utilizzate *e immagazzinate* per gli usi critici, ai sensi dell'articolo 13, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse *e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di* sostanze alternative appropriate;
 - c) casi di commercio illecito, in particolare i casi rilevati durante le ispezioni condotte ai sensi dell'articolo 28.
2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, stabilisce il formato nel quale devono essere inviate le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione può modificare *il paragrafo 1*.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 27

Comunicazione dei dati da parte delle imprese

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di cui all'allegato II, i dati elencati nei **paragrafi da 2 a 6, relativi all'anno civile precedente**.
2. Ogni produttore comunica i dati seguenti:
 - a) la sua produzione totale di ciascuna sostanza di cui al paragrafo 1,
 - b) la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di **processo**, quarantena e trattamento anteriore al trasporto e per altri usi;
 - c) la produzione per soddisfare usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi **dell'articolo 10, paragrafo 6**,
 - d) la produzione autorizzata ai sensi **dell'articolo 10, paragrafo 8**, per soddisfare usi essenziali **in laboratorio e a fini di analisi** delle parti,
 - e) l'aumento della produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, per ragioni di razionalizzazione industriale,
 - f) le quantità riciclate, rigenerate o distrutte,
 - g) gli stock,
 - h) le operazioni di acquisto e di vendita ad altri produttori della Comunità,**
 - i) le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, comprese le quantità di sottoprodotti ottenuti e distrutti di cui all'articolo 3, punto 14.**
3. **Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1**, ogni importatore comunica i dati seguenti:
 - a) le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di **processo**, quelle per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi **dell'articolo 10, paragrafo 6**, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione, **Gli importatori che importano le sostanze controllate a fini di distruzione comunicano anche la destinazione o le destinazioni finali effettive per ciascuna delle sostanze in questione, indicando separatamente per ciascuna destinazione la quantità di ciascuna sostanza e il nome e l'indirizzo dell'impianto di distruzione cui la sostanza è stata consegnata.**

- b) *le quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del pertinente regime doganale e degli usi designati,*
 - c) le quantità di sostanze di cui al paragrafo 1 usate, importate per essere riciclate o rigenerate,
 - d) gli stock,
 - e) *ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità,*
 - f) *il paese esportatore.*
4. *Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1*, ogni esportatore comunica i dati seguenti:
- a) le quantità di sostanze di cui al paragrafo 1 esportate dalla Comunità, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di *processo*, quelle per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi, per usi critici e per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto,
 - b) gli stock,
 - c) *ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità,*
 - d) *il paese di destinazione.*
5. Ogni impresa che distrugge sostanze controllate di cui al paragrafo 1 e che non rientrano nel paragrafo 2, comunica i dati seguenti:
- a) le quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature,
 - b) gli stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature,
 - c) la tecnologia impiegata per la distruzione.
6. *Ogni impresa che utilizza le sostanze controllate come materia prima o agente di processo comunica i seguenti dati:*
- a) *le quantità di tali sostanze usate come materia prima o agente di processo;*
 - b) *gli stock di tali sostanze;*
 - c) *i conseguenti processi ed emissioni.*
7. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun *produttore o importatore titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6*, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l'autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l'anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate o distrutte e le quantità dei prodotti e delle apparecchiature

contenenti tali sostanze, o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, immesse sul mercato comunitario e/o esportate.

8. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.
9. L'articolazione delle comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 è definita conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
10. La Commissione può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 7 Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 28

Ispezione

1. Gli Stati membri effettuano ispezioni per verificare che le imprese rispettino il regolamento, adottando un approccio ■ basato sui rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.
2. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell'autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.
3. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni *necessarie* dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede.
4. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.
5. ***Su richiesta di un altro Stato membro, uno Stato membro può condurre ispezioni su imprese o indagini nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di sostanze controllate e che si trovano nel territorio dell'altro Stato membro.***

Articolo 29

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni vengano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni alla Commissione entro il **30 giugno 2011**, nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è abrogato dal 1° gennaio 2010.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono interpretati in conformità alla tavola di concordanza riportata nell'allegato VIII.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I
Sostanze controllate disciplinate

Gruppo	Sostanza			Potenziale di riduzione dell'ozono ¹
Gruppo I	CFCl ₃	█ CFC-11 █	Triclorofluorometano	1,0
	CF ₂ Cl ₂	█ CFC-12 █	Diclorodifluorometano	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃	█ CFC-113 █	<i>Triclorotrifluoroetano</i>	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂	█ CFC-114 █	<i>Diclorotetrafluoroetano</i>	1,0
	C ₂ F ₅ Cl	█ CFC-115 █	Cloropentafluoroetano	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl	█ CFC-13 █	Clorotrifluorometano	1,0
	C ₂ FCl ₅	█ CFC-111 █	Pentaclorofluoroetano	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄	█ CFC-112 █	<i>Tetraclorodifluoroetano</i>	1,0
	C ₃ FCl ₇	█ CFC-211 █	<i>Eptaclorofluoropropano</i>	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆	█ CFC-212 █	<i>Esaclorodifluoropropano</i>	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅	█ CFC-213 █	<i>Pentaclorotrifluoropropano</i>	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄	█ CFC-214 █	<i>Tetraclorotetrafluoropropano</i>	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃	█ CFC-215 █	<i>Tricloropentafluoropropano</i>	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂	█ CFC-216 █	<i>Dicloroesafluoropropano</i>	1,0
	C ₃ F ₇ Cl	█ CFC-217 █	<i>Cloroepptafluoropropano</i>	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl	█ halon-1211 █	Bromoclorodifluorometano	3,0
	CF ₃ Br	█ halon-1301 █	Bromotrifluorometano	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂	█ halon-2402 █	<i>Dibromotetrafluoroetano</i>	6,0
Gruppo IV	CCl ₄	CTC	<i>Tetraclorometano</i> (tetracloruro)	1,1

¹ I potenziali di riduzione dell'ozono qui indicati sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminati e modificati periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

			<i>di carbonio)</i>	
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ ¹	<i>1,1,1-TCA</i>	1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br	■ bromuro di metile ■	Bromoetano	0,6
Gruppo VII	CHBr ₂	<i>HBFC-21 B2</i>	<i>Dibromofluorometano</i>	1,00
	CHF ₂ Br	<i>HBFC-22 B1</i>	<i>Bromodifluorometano</i>	0,74
	CH ₂ FBr	<i>HBFC-31 B1</i>	<i>Bromofluorometano</i>	0,73
	C ₂ HFBr ₄	<i>HBFC-121 B4</i>	<i>Tetrabromofluoroetano</i>	0,8
	C ₂ HF ₂ Br ₃	<i>HBFC-122 B3</i>	<i>Tribromodifluoroetano</i>	1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	<i>HBFC-123 B2</i>	<i>Dibromotrifluoroetano</i>	1,6
	C ₂ HF ₄ Br	<i>HBFC-124 B1</i>	<i>Bromotetrafluoroetano</i>	1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃	<i>HBFC-131 B3</i>	<i>Tribromofluoroetano</i>	1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	<i>HBFC-132 B2</i>	<i>Dibromodifluoroetano</i>	1,5
	C ₂ H ₂ F ₃ Br	<i>HBFC-133 B1</i>	<i>Bromotrifluoroetano</i>	1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂	<i>HBFC-141 B2</i>	<i>Dibromofluoroetano</i>	1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	<i>HBFC-142 B1</i>	<i>Bromodifluoroetano</i>	1,1
	C ₂ H ₄ FBr	<i>HBFC-151 B1</i>	<i>Bromofluoroetano</i>	0,1
	C ₃ HFBr ₆	<i>HBFC-221 B6</i>	<i>Hexabromofluoropropano</i>	1,5
	C ₃ HF ₂ Br ₅	<i>HBFC-222 B5</i>	<i>Pentabromodifluoropropano</i>	1,9
	C ₃ HF ₃ Br ₄	<i>HBFC-223 B4</i>	<i>Tetrabromotrifluoropropano</i>	1,8
	C ₃ HF ₄ Br ₃	<i>HBFC-224 B3</i>	<i>Tribromotetrafluoropropano</i>	2,2
	C ₃ HF ₅ Br ₂	<i>HBFC-225 B2</i>	<i>Dibromopentafluoropropano</i>	2,0
	C ₃ HF ₆ Br	<i>HBFC-226 B1</i>	<i>Bromohexafluoropropano</i>	3,3
	C ₃ H ₂ FBr ₅	<i>HBFC-231 B5</i>	<i>Pentabromofluoropropano</i>	1,9
C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	<i>HBFC-232 B4</i>	<i>Tetrabromodifluoropropano</i>	2,1	
C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	<i>HBFC-233 B3</i>	<i>Tribromotrifluoropropano</i>	5,6	

¹ La formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

	$C_3H_2F_4Br_2$	HBFC-234 B2	<i>Dibromotetrafluoropropano</i>	7,5
	$C_3H_2F_5Br$	HBFC-235 B1	<i>Bromopentafluoropropano</i>	1,4
	$C_3H_3FBr_4$	HBFC-241 B4	<i>Tetrabromofluoropropano</i>	1,9
	$C_3H_3F_2Br_3$	HBFC-242 B3	<i>Tribromodifluoropropano</i>	3,1
	$C_3H_3F_3Br_2$	HBFC-243 B2	<i>Dibromotrifluoropropano</i>	2,5
	$C_3H_3F_4Br$	HBFC-244 B1	<i>Bromotetrafluoropropano</i>	4,4
	$C_3H_4FBr_3$	HBFC-251 B1	<i>Tribromofluoropropano</i>	0,3
	$C_3H_4F_2Br_2$	HBFC-252 B2	<i>Dibromodifluoropropano</i>	1,0
	$C_3H_4F_3Br$	HBFC-253 B1	<i>Bromotrifluoropropano</i>	0,8
	$C_3H_5FBr_2$	HBFC-261 B2	<i>Dibromofluoropropano</i>	0,4
	$C_3H_5F_2Br$	HBFC-262 B1	<i>Bromodifluoropropano</i>	0,8
	C_3H_6FBr	HBFC-271 B1	<i>Bromofluoropropano</i>	0,7
Gruppo VIII	$CHFCl_2$	■ HCFC-21 ¹	<i>Dichlorofluorometano</i>	0,040
	CHF_2Cl	■ HCFC-22 ¹	<i>Chlorodifluorometano</i>	0,055
	CH_2FCl	■ HCFC-31	<i>Chlorofluorometano</i>	0,020
	C_2HFCl_4	■ HCFC-121	<i>Tetrachlorofluoroetano</i>	0,040
	$C_2HF_2Cl_3$	■ HCFC-122	<i>Trichlorodifluoroetano</i>	0,080
	$C_2HF_3Cl_2$	■ HCFC-123 ²	<i>Dichlorotrifluoroetano</i>	0,020
	C_2HF_4Cl	■ HCFC-124 ³	<i>Chlorotetrafluoroetano</i>	0,022
	$C_2H_2FCl_3$	■ HCFC-131	<i>Trichlorofluoroetano</i>	0,050
	$C_2H_2F_2Cl_2$	■ HCFC-132	<i>Dichlorodifluoroetano</i>	0,050
	$C_2H_2F_3Cl$	■ HCFC-133	<i>Chlorotrifluoroetano</i>	0,060
	$C_2H_3FCl_2$	■ HCFC-141	<i>Dichlorofluoroetano</i>	0,070
	CH_3CFCl_2	■ HCFC-141b ⁴	<i>1,1-Dichloro-1-fluoroetano</i>	0,110

¹ Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

C ₂ H ₃ F ₂ Cl	HCFC-142	<i>Chlorodifluoroetano</i>	0,070
CH ₃ CF ₂ Cl	HCFC-142b ⁵	<i>1-Chloro-1,1-difluoroetano</i>	0,065
C ₂ H ₄ FCI	HCFC-151	<i>Chlorofluoroetano</i>	0,005
C ₃ HFCl ₆	HCFC-221	<i>Hexachlorofluoropropano</i>	0,070
C ₃ HF ₂ Cl ₅	HCFC-222	<i>Pentachlorodifluoropropano</i>	0,090
C ₃ HF ₃ Cl ₄	HCFC-223	<i>Tetrachlorotrifluoropropano</i>	0,080
C ₃ HF ₄ Cl ₃	HCFC-224	<i>Trichlorotetrafluoropropano</i>	0,090
C ₃ HF ₅ Cl ₂	HCFC-225	<i>Dichloropentafluoropropano</i>	0,070
CF ₃ CF ₂ CHCl ₂	HCFC-225ca ⁶	<i>3,3-Dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano</i>	0,025
CF ₂ ClCF ₂ CHClF	HCFC-225cb ⁷	<i>1,3-Dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano</i>	0,033
C ₃ HF ₆ Cl	HCFC-226	<i>Chlorohexafluoropropano</i>	0,100
C ₃ H ₂ FCI ₅	HCFC-231	<i>Pentachlorofluoropropano</i>	0,090
C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	HCFC-232	<i>Tetrachlorodifluoropropano</i>	0,100
C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃	HCFC-233	<i>Trichlorotrifluoropropano</i>	0,230
C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂	HCFC-234	<i>Dichlorotetrafluoropropano</i>	0,280
C ₃ H ₂ F ₅ Cl	HCFC-235	<i>Chloropentafluoropropano</i>	0,520
C ₃ H ₃ FCI ₄	HCFC-241	<i>Tetrachlorofluoropropano</i>	0,090
C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃	HCFC-242	<i>Trichlorodifluoropropano</i>	0,130
C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂	HCFC-243	<i>Dichlorotrifluoropropano</i>	0,120
C ₃ H ₃ F ₄ Cl	HCFC-244	<i>Chlorotetrafluoropropano</i>	0,140
C ₃ H ₄ FCI ₃	HCFC-251	<i>Trichlorofluoropropano</i>	0,010

	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	HCFC-252	<i>Dichlorodifluoropropano</i>	0,040
	C ₃ H ₄ F ₃ Cl	HCFC-253	<i>Chlorotrifluoropropano</i>	0,030
	C ₃ H ₅ FCI ₂	HCFC-261	<i>Dichlorofluoropropano</i>	0,020
	C ₃ H ₅ F ₂ Cl	HCFC-262	<i>Chlorodifluoropropano</i>	0,020
	C ₃ H ₆ FCI	HCFC-271	<i>Clorofluoropropano</i>	0,030
1 Gruppo IX	1CH ₂ BrCl	BCM	Bromoclorometano	1 0,12

-
- 1 Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.
 - 2 Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.
 - 3 Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.
 - 4 Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.
 - 5 Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.
 - 6 Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.
 - 7 Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

ALLEGATO II

Sostanze nuove

Parte A – Sostanze limitate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1

Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono
CBr ₂ F ₂	Dibromodifluorometano (halon-1202)	1,25

Part B – Sostanze da comunicare ai sensi dell'*articolo 27*

Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono ¹
C ₃ H ₇ Br	1-Bromopropano (n-bromuro di propile)	0,02 – 0,10
C ₂ H ₅ Br	Bromoetano (bromuro di etile)	0,1 – 0,2
CF ₃ I	Trifluoriodometano (ioduro di trifluorometile)	0,01 – 0,02
CH₃Cl	Clorometano (cloruro di metile)	0,02

¹ I potenziali di riduzione dell'ozono qui indicati sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminati e modificati periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

ALLEGATO III

Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di *processo*
ai sensi *dell'articolo 3, punto 12*

- a) Uso di tetracloruro di carbonio per eliminare il cloruro di *azoto* nella produzione di cloro e soda caustica,
- b) uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro;
- c) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata;
- █
- d) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA);
- █
- e) uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolietere e composti difunzionali;
- █
- f) uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolietere (PFPE) ad alta funzionalità;
- g) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime;
- h) uso di *idroclorofluorocarburi* nei processi indicati nelle lettere *da a) a g)*, quando impiegati in sostituzione di *clorofluorocarburi* o di tetracloruro di carbonio.

ALLEGATO IV

Gruppi, codici della nomenclatura combinata¹ e designazioni delle sostanze di cui all'allegato I

Gruppo	Codice NC	Designazione
Gruppo I	29034100	Triclorofluorometano
	29034200	Diclorodifluorometano
	29034300	Triclorotrifluoroetani
	29034410	Diclorotetrafluoroetani
	29034490	Cloropentafluoroetano
Gruppo II	29034510	Clorotrifluorometano
	29034515	Pentaclorofluoroetano
	29034520	Tetraclorodifluoroetani
	29034525	Eptaclorofluoropropani
	29034530	Esaclorodifluoropropani
	29034535	Pentaclorotrifluoropropani
	29034540	Tetraclorotetrafluoropropani
	29034545	Tricloropentafluoropropani
	29034550	Dicloroesafluoropropani
	29034555	Cloroepptafluoropropani
Gruppo III	29034610	Bromoclorodifluorometano
	29034620	Bromotrifluorometano
	29034690	Dibromotetrafluoroetani
Gruppo IV	29031400	Tetracloruro di carbonio
Gruppo V	29031910	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)
Gruppo VI	29033911	Bromometano (bromuro di metile)
Gruppo VII	29034930	Idrobromofluorometani, -etani o -propani

¹ L'indicazione "ex" prima di un codice significa che in questa voce possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella colonna "designazione".

Gruppo VIII	29034911	Clorodifluorometano (HCFC-22)
	29034915	1,1-dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)
	29034919	Altri idroclorofluorometani, -etani o -propani (HCFC)
Gruppo IX	ex29034980	Bromoclorometano
Miscugli	38247100	Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)
	38247200	Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani
	38247300	Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)
	38247400	Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)
	38247500	Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio
	38247600	Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)
	38247700	Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano 2037/2000 (nuovo)

ALLEGATO V

Condizioni per l'immissione sul mercato e l'ulteriore distribuzione di sostanze controllate per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 8

1. Le sostanze controllate per usi essenziali in laboratorio e a fini di analisi contengono unicamente sostanze controllate prodotte con le seguenti impurità:

<i>Sostanza</i>	<i>%</i>
<i>CTC (qualità di reagente)</i>	<i>99,5</i>
<i>(1,1,1-tricloroetano)</i>	<i>99,0</i>
<i>CFC 11</i>	<i>99,5</i>
<i>CFC 13</i>	<i>99,5</i>
<i>CFC 12</i>	<i>99,5</i>
<i>CFC 113</i>	<i>99,5</i>
<i>CFC 114</i>	<i>99,5</i>
<i>Altre sostanze controllate con punto di ebollizione > 20° C</i>	<i>99,5</i>
<i>Altre sostanze controllate con punto di ebollizione < 20° C</i>	<i>99,0</i>

Queste sostanze controllate pure possono essere successivamente miscelate da produttori, agenti o distributori con altre sostanze chimiche controllate o non controllate ai sensi del protocollo, come è prassi negli usi in laboratorio e a fini di analisi.

2. Le sostanze ad elevata purezza e i miscugli contenenti sostanze controllate vengono forniti in contenitori richiudibili o cilindri ad alta pressione di capienza inferiore a 3 litri o in ampolle in vetro di capienza di 10 ml o inferiore, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono, limitate a usi in laboratorio e a fini di analisi e con l'indicazione che le sostanze usate o in eccesso devono essere raccolte e riciclate, se possibile. Se il riciclo non è possibile, devono essere distrutte.

ALLEGATO VI

Usi critici di halon

Uso dell'halon 1301:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
- per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
- per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
- nel tunnel sotto la Manica e nei relativi impianti e materiale rotabile.

Uso dell'halon 1211:

- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,
- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay),
- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

Uso di halon 2402 esclusivamente nei seguenti paesi: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

- per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
- per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
- per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,
- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

Uso di halon 2402 esclusivamente in Bulgaria:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore.

ALLEGATO VII

Tecnologie di distruzione di cui all'articolo 22, paragrafo 1

Applicabilità			
Tecnologia	<i>Sostanze controllate</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		Fonti diluite ⁽³⁾
	<i>Sostanze controllate nell'allegato [...] I gruppi I, II, IV, V, VIII</i>	<i>Halon di cui all'allegato I, gruppo III</i>	Schiuma
Efficacia di distruzione e rimozione (DRE) ⁽⁴⁾	99.99%	99.99%	95%
Forni per cemento	Approvata ⁽⁵⁾	Non approvata	<i>Non applicabile</i>
Incenerimento per iniezione di liquidi	Approvata	Approvata	<i>Non applicabile</i>
Ossidazione con gas/fumo	Approvata	Approvata	<i>Non applicabile</i>
Incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>	Approvata
Cracking in reattore	Approvata	Non approvata	<i>Non applicabile</i>
Incenerimento in forno rotante	Approvata	Approvata	Approvata
Getto di plasma all'argon	Approvata	Approvata	<i>Non applicabile</i>
Plasma a radiofrequenza ad accoppiamento induttivo	Approvata	Approvata	<i>Non applicabile</i>
Plasma a microonde	Approvata	<i>Non approvata</i>	<i>Non applicabile</i>
Getto di plasma all'azoto	Approvata	<i>Non approvata</i>	<i>Non applicabile</i>

Dealogenazione catalitica in fase gassosa	Approvata	<i>Non approvata</i>	<i>Non applicabile</i>
Reattore a vapore ad altissima temperatura	Approvata	<i>Non approvata</i>	<i>Non applicabile</i>

Note:

- (1) *Le sostanze controllate non elencate in appresso sono distrutte con la tecnologia di distruzione più accettabile dal punto di vista ambientale che non comporti costi eccessivi.*
- (2) Le fonti concentrate indicano sostanze vergini, recuperate o rigenerate.
- (3) Le sostanze diluite indicano sostanze che riducono lo stato di ozono contenute nella matrice di un solido, ad esempio una schiuma.
- (4) *Il criterio DRE definisce la capacità tecnologica su cui si basa l'approvazione della tecnologia. Non riflette sempre il rendimento ottenuto giorno per giorno, che sarà controllato in base agli standard minimi nazionali.*
- (5) *Approvate dalle parti.*

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

<i>Regolamento (CE) n. 2037/2000</i>	<i>Nuovo</i>
<i>Articolo 1</i>	<i>Articoli. 1 e 2</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Articolo 3</i>
<i>Articolo 3, paragrafo 1, primo comma</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma</i>	<i>Articolo 10, paragrafi 2 e 4</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 2, punto i)</i>	<i>Articolo 4</i>
<i>Articolo 3, paragrafo 2, primo comma</i>	<i>---</i>
<i>Articolo 3, paragrafo 2, punto ii), secondo comma</i>	<i>Articolo 12, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 3, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 11, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 10, paragrafo 6, prima frase</i>
<i>Articolo 5, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 10, paragrafo 7</i>
<i>Articolo 6, paragrafo 3</i>	<i>---</i>
<i>Articolo 7, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 10, paragrafo 8</i>
<i>Articolo 8, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 9, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 10, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 4</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 5, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 2, punto i)</i>	<i>Articolo 5, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 2, punto ii)</i>	<i>---</i>

<i>Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), primo comma</i>	<i>Articolo 12, paragrafi 1 e 2</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), secondo comma</i>	<i>Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), terzo comma</i>	<i>Articolo 12, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 2, punto iv)</i>	---
<i>Articolo 4, paragrafo 3, punto i)</i>	<i>Articolo 5, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 3, punto ii)</i>	---
<i>Articolo 4, paragrafo 3, punto iii)</i>	---
<i>Articolo 4, paragrafo 3, punto iv)</i>	---
<i>Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera a)</i>	<i>Articolo 9</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), primo trattino</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), secondo trattino</i>	<i>Articolo 10, paragrafo 1 e articolo 12, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 4, punto ii)</i>	---
<i>Articolo 4, paragrafo 4, punto iii)</i>	---
<i>Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), prima frase</i>	<i>Articolo 13, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), seconda frase</i>	<i>Articolo 27, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 4, punto v)</i>	<i>Articolo 6, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 5</i>	<i>Articolo 14, paragrafo 1</i>

<i>Articolo 4, paragrafo 6</i>	<i>Articolo 6</i>
<i>Articolo 4, paragrafo 6</i>	---
<i>Articolo 5, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 5, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)</i>	<i>Articolo 11, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 5, paragrafo 3</i>	---
<i>Articolo 5, paragrafo 4, prima frase</i>	<i>Articolo 11, paragrafo 8</i>
<i>Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase</i>	---
<i>Articolo 5, paragrafo 5</i>	---
<i>Articolo 5, paragrafo 6</i>	---
<i>Articolo 5, paragrafo 7</i>	<i>Articolo 11, paragrafo 8</i>
<i>Articolo 6, paragrafo 1, prima frase</i>	<i>Articolo 15, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase</i>	---
<i>Articolo 6, paragrafo 2</i>	---
<i>Articolo 6, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 6, paragrafo 4</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 5</i>
<i>Articolo 6, paragrafo 5</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 9</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Articolo 16, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Articolo 20, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 9, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 20, paragrafo 1</i>

<i>Articolo 9, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 21</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Articolo 20, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 11, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 17, paragrafi 1 e 2</i>
<i>Articolo 11, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 20, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 11, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 20, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 11, paragrafo 4</i>	---
<i>Articolo 12, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 17, paragrafo 4</i>
<i>Articolo 12, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 4</i>
<i>Articolo 12, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 18, paragrafo 5</i>
<i>Articolo 12, paragrafo 4</i>	<i>Articolo 18, paragrafi 3 e 4</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Articolo 20, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>Articolo 20, paragrafo 4</i>
<i>Articolo 15</i>	---
<i>Articolo 16, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 22, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 16, paragrafo 2</i>	---
<i>Articolo 16, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 22, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 16, paragrafo 4</i>	---
<i>Articolo 16, paragrafo 5</i>	<i>Articolo 22, paragrafo 5</i>
<i>Articolo 16, paragrafo 6</i>	---
<i>Articolo 16, paragrafo 7</i>	---
<i>Articolo 17</i>	<i>Articolo 23</i>

<i>Articolo 18</i>	<i>Articolo 25</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Articolo. 25</i>
<i>Articolo 20, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 28, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 20, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 28, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 20, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 28, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 20, paragrafo 4</i>	<i>Articolo 28, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 20, paragrafo 5</i>	<i>Articolo 28, paragrafo 4</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Articolo 29</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Articolo 24</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Articolo 30</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Articolo 31</i>
<i>Allegato I</i>	<i>Allegato I</i>
<i>Allegato III</i>	---
<i>Allegato IV</i>	<i>Allegato IV</i>
<i>Allegato V</i>	---
<i>Allegato VI</i>	<i>Allegato III</i>
<i>Allegato VII</i>	<i>Allegato VI</i>